

Prot. n. 15092

Bologna, 13 novembre 2015

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna
Loro Sedi;

Alle OO.SS regionali Comparto Scuola
Emilia- Romagna
Loro Sedi;

Al sito web dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna.

Oggetto: Differimento dell'assunzione in servizio nei casi previsti dalla FAQ 25 – Fase "C"

Come noto sul sito web dell'Amministrazione centrale, nell'apposita sezione "La buona scuola-assunzioni 2015/16", sono state pubblicate una serie di risposte alle domande più frequenti che provengono dai docenti interessati al piano assunzionale previsto dalla recente legge 107/2015.

In particolare la FAQ n. 25 recita:

D. Sono destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, ma ho un impedimento ad accettarla immediatamente, pur potendolo invece fare in un momento successivo. Posso chiedere al Ministero di posporre la presa di servizio?
R. Chiunque abbia un impedimento a prendere servizio nel momento indicato dall'Amministrazione potrà presentare, tempestivamente, una specifica istanza indirizzata all'Ufficio scolastico Regionale in cui sono descritte le motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima (ad esempio chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie). L'Ufficio scolastico Regionale ha il compito di valutare l'accogliibilità della richiesta, tenuto conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione, al fine di salvaguardare le necessità manifestate.

A tal riguardo, in considerazione delle diverse modalità attraverso le quali stanno pervenendo e perverranno le istanze di cui trattasi, eventualmente anche in fase di scelta della sede presso codesti Uffici di ambito territoriale, appare opportuno disciplinare le modalità di presentazione di dette richieste e dell'esame delle stesse.

In primo luogo si rappresenta che, in caso di motivate esigenze (tra cui a titolo esemplificativo rientra l'esigenza di dare il preavviso al precedente datore di lavoro in caso di dimissioni volontarie nonché l'essere già titolare di rapporto di lavoro presso scuole Paritarie che, come è noto, sono parte integrante del sistema nazionale d'Istruzione), lo scrivente ritiene opportuno concedere il differimento di cui trattasi.

Per le motivazioni citate in premessa le istanze di differimento dovranno essere presentate direttamente ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, che provvederanno a valutarle tenendo conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione. Particolare attenzione, a tal riguardo, dovrà essere prestata alla necessità di contemperare la salvaguardia delle esigenze manifestate e la continuità didattica; pertanto laddove vi sia esplicito e formale accordo del docente interessato sarà possibile anche autorizzare il differimento della presa di servizio al 1 settembre 2016. In tal modo, infatti, si eviterà l'avvicendamento di più figure di docenti in classe in corso di anno scolastico.

Resta fermo che in caso di differimento della presa di servizio per i casi summenzionati la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegnerà alla presa di servizio presso la sede assegnata.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Versari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)